



Rivista di
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

*World Society of Victimology (WSV)
Affiliated Journal*

Anno XIII

N° 1

Gennaio-Aprile 2019

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007


ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: augustoballoni@virgilio.it

Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Editore e Direttore:

Augusto BALLONI, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

COMITATO EDITORIALE

Coordinatore:

Raffaella SETTE, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Emilia FERONE (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Maria Pia GIUFFRIDA (Associazione Spondé), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore:

Roberta BISI, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia (comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

Principios constitucionales de la Constitución Brasileña de 1988 como instrumentos racionalizadores del poder punitivo en el contexto de la globalización
Constitutional principles of the Brazilian Constitution of 1988 as rationalization instruments of punitive power in the context of globalization

di *João Paulino de Oliveira Neto, Cid Augusto da Escóssia Rosado*

pag. 4
doi: 10.14664/rcvs/911

Femminicidio invisibile: un'analisi delle statistiche di Rio de Janeiro del 2016
Invisible femicide: an analysis of Rio de Janeiro statistics of 2016

di *Ary Jorge Aguiar Nogueira*

pag. 20
doi: 10.14664/rcvs/912

La violenza fra minori: il bullismo avanza
Violence amongst young: bullying is growing

di *Federica Bertocchi*

pag. 34
doi: 10.14664/rcvs/913

La retorica della pena: quando le coincidenze fanno riflettere
The rethoric of punishment: when occurrences lead to think over

di *Giovanna Fanci*

pag. 57
doi: 10.14664/rcvs/914

La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale
Detention, rehabilitation and professional relationship with sex offender prisoners. An experience-based point of view

di *Giuseppina Ruggero, Stefania Basilisco, Gilda Scardaccione, Lara Fontanella*

pag. 70
doi: 10.14664/rcvs/915

Visiting Professorship in Canada: una proficua esperienza
Visiting Professorship in Canada: an enriching experience

Trattamento delle tossicodipendenze presso il Tribunale del Québec a Montréal
Drug addiction treatment program at the Court of Quebec in Montreal

di *Raffaella Sette*

pag. 92
doi: 10.14664/rcvs/916

La retorica della pena: quando le coincidenze fanno riflettere

La rhétorique de la peine: lorsque les coïncidences amènent à réfléchir

The rhetoric of punishment: when occurrences lead to think over

Giovanna Fanci*

Riassunto

Il contributo focalizza l'attenzione su due recenti congiunture che ispirano narrazioni della pena assimilabili ad una concezione retributiva. La prima è la pubblicazione dei decreti di attuazione della delega contenuta nella legge n. 103/2017 che modificano l'ordinamento penitenziario in materia di lavoro di pubblica utilità dei detenuti, nella prospettiva di promuoverne il "riscatto sociale" e la loro "responsabilizzazione". La seconda è la riedizione, a quarant'anni di distanza, di *Carcere e fabbrica*, in cui l'analisi del rapporto tra pena e società riflette su come il modello organizzativo industriale abbia improntato il penitenziario in età moderna. Tali circostanze inducono ad una riflessione sulle pratiche e sulle politiche penali nella società contemporanea sullo sfondo di una retorica della pena intesa come strumento di riparazione del danno arrecato alla collettività.

Résumé

Cet essai met en question un concours de circonstances qui encourage des entretiens sur la peine ressemblant à une conception rétributive. D'abord la promulgation des décrets d'application de la loi déléguée n. 103/2017 qui ont révisé le système pénitentiaire en matière de travail d'utilité publique des prisonniers, en perspective de promouvoir leur « rachat social » et leur « responsabilisation ». Ensuite la dernière édition, depuis quarante ans de *Prison et usine*, où le lien entre peine et société réfléchit le type d'organisation industrielle qui a caractérisé le système pénitentiaire à l'âge moderne. Il s'agit d'une chance d'envisager les pratiques et les politiques pénales de la société contemporaine du côté d'une rhétorique de la peine adressée au dédommagement des dommages causés à la collectivité.

Abstract

This paper focuses on a couple of occurrences that foster penal debate which is the same as the retributive approach. The former is the release of the implementation decrees of the legge delega n. 103/2017 that have modified the Italian prison system in the matter of the convicts' public utility job as a tool of their empowerment.

The latter is the reprint, forty years later, of *The prison and the Factory*. This famous book deals with the relationship between punishment and society thinking over the industrial organizational pattern typical of the penitentiary in the modern age. These circumstances point out the rhetoric of punishment as a compensation of damages caused to the community which stand for the criminal practices and policies in the present-day society.

Key words: punishment; general states of criminal system; critical criminology; penal policies.

* Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 c. 3 lett. b) l. 240/2010 in Sociologia generale (SPS/07), Dipartimento di Giurisprudenza, classe delle lauree LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali), Università degli studi di Macerata.

1. La questione penitenziaria: una istantanea del 2018.

L’emanazione del decreto legislativo n. 124/2018 e la riedizione, a quarant’anni di distanza dalla prima, di *Carcere e fabbrica* costituiscono una buona occasione per riflettere sulle opportunità lavorative della popolazione detenuta, entro cui hanno assunto un nuovo risalto, anche a seguito delle sollecitazioni emerse nell’ambito degli Stati generali per l’esecuzione penale (1) e, conseguentemente, del dibattito politico in occasioni pubbliche (2), i lavori di pubblica utilità, e sull’uso di questi quale strumento delle politiche penitenziarie dirette a realizzare la funzione risocializzante della pena.

Una prima riflessione ha per oggetto la retorica che individua nell’attività lavorativa socialmente utile un elemento costitutivo del progetto di “rieducazione” del detenuto, la cui valorizzazione è tesa a sottolinearne l’aspetto della promozione del processo di responsabilizzazione (3) e quindi l’intento di “riscatto sociale” associato alla riparazione del danno provocato mediante la commissione del reato, ma che nei fatti diviene una componente organizzativa essenziale nella fase dell’esecuzione, definita sulla base di pratiche e tempi che appaiono riconducibili ad una logica retributiva.

In altri termini la finalità risocializzante è una argomentazione che serve retoricamente a mascherare il fatto che il sistema dell’esecuzione penale è di fatto ancora orientato al principio della proporzionalità tra pena e reato e all’obiettivo della ristorazione del danno causato alla collettività.

La seconda riflessione riguarda l’uso dell’attività lavorativa dei detenuti come strumento utile per configurare il confine tra l’interno e l’esterno dell’istituzione penitenziaria. Da un lato la convenzione disciplina l’attività lavorativa – spesso

attinente alla manutenzione e al decoro dei beni pubblici (per esempio pulizia di parchi e giardini) o aventi finalità di protezione civile (per esempio di prevenzione del rischio idrogeologico, quali la pulizia degli alvei dei fiumi o delle zone boschive) e, più in generale, di tutela del patrimonio ambientale e culturale; e, ancora, finalità di prevenzione nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale (per esempio assistenza nei dintorni delle scuole) – in modo da renderla visibile soprattutto all’esterno e a farne apprezzare il valore sociale alla collettività, nel tentativo di instaurare e rinsaldare un legame tra carcere e territorio che rispetto alle origini dell’istituto costituisce un elemento di novità nelle politiche penitenziarie contemporanee. D’altro lato, e paradossalmente, il lavoro di pubblica utilità dei detenuti produce alcuni effetti “perversi”: rimarca in modo netto l’esistenza di quel confine tra interno ed esterno che si vorrebbe invece attenuare e di fatto riproduce un modello “punitivo” che, ancora una volta, esprime l’idea della retribuzione.

2. Le politiche penitenziarie in materia di lavoro.

L’attività lavorativa ha indubbiamente rappresentato un elemento cardine dei programmi trattamentali che hanno caratterizzato le politiche penitenziarie a partire dall’età moderna (Chiricos & Delone, 1992; Ignatieff, 1982; Jankovic, 1977; Rusche & Kirchheimer, 1978), che a sua volta ha costituito lo scenario dello sviluppo sia delle ideologie penali che della rivoluzione industriale e dei relativi mutamenti sociali, politici e culturali (Tarello, 1998; Wrigley, 1992). Tuttavia, ad un esame più approfondito, gli intenti perseguiti appaiono eterogenei, come mostra l’approccio “correzionale” che si opponeva alla violazione dell’ordine costituito, e soprattutto funzionale ad interessi del legislatore e

dell'amministrazione rivolti all'efficienza organizzativa molto più che alla risocializzazione dei detenuti.

Come è noto l'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario prevede che l'istituto debba favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. La prestazione non ha carattere affittivo e deve essere remunerata. Possono essere istituite lavorazioni e corsi formativi gestiti e svolti direttamente da enti pubblici o privati. Infine, l'organizzazione deve ispirarsi ai metodi diffusi nel mercato del lavoro nella società libera per fornire una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e per agevolare il reinserimento sociale (4).

Questa norma è stata oggetto di una serie di interventi che hanno dapprima (nel 1996) introdotto all'interno del carcere modelli produttivi coordinati da imprenditori nel rispetto dei regolamenti interni agli istituti penitenziari (5) e successivamente (nel 2000 con la cosiddetta legge Smuraglia) hanno previsto un doppio regime contributivo per le cooperative sociali impegnate nelle produzioni all'interno degli istituti di pena (6).

Nel 2018, come si accennava sopra, si manifesta un rinnovato interesse verso l'offerta di opportunità lavorativa nell'ambito della esecuzione penale e infatti, seppur in parziale controtendenza rispetto all'esito dei lavori degli Stati generali (7), l'articolo 20 viene riformulato e viene aggiunta la previsione del lavoro di pubblica utilità con l'introduzione dell'art. 20 *ter* (8) con l'emanazione del decreto legislativo n. 124.

Questo impianto, per quanto riguarda il tema qui affrontato (9), ha disciplinato il lavoro prevedendo che possono essere ammesse non solo le persone ristrette nelle carceri – quindi i detenuti in senso

stretto – ma tutti coloro che sono collocati presso strutture limitative della libertà (10).

Si tratta tuttavia di una prestazione facoltativa: l'obbligatorietà collide infatti sia con il principio di non afflittività della pena, sia con la necessità che il soggetto abbia prestato un libero consenso al progetto di trattamento, “principio che si fonda, tra l'altro, sull'ovvia considerazione che le *chances* di successo del percorso di reinserimento, quali che siano gli strumenti, dipendono dall'adesione del condannato” (Bortolato, 2018), anche in considerazione del fatto che l'attività lavorativa non si propone solo come una “opportunità risocializzante” – in questo senso diretta a privilegiare la produzione di beni in regime di autoconsumo – ma dovrebbe servire alla formazione professionale del detenuto (finanziata mediante gli introiti derivanti dalle attività lavorative svolte all'interno del carcere, remunerate in una misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi (11)) in prospettiva del suo inserimento nel mercato del lavoro una volta terminato di scontare la pena. Rimane ferma la procedura di assegnazione all'attività lavorativa: la commissione dell'istituto (composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali) assegna rispettando graduatorie fissate in due apposite liste, una generica l'altra per qualifica, sulla base dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di

detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'ordinamento penitenziario.

Il “mercato” del lavoro penitenziario deve confrontarsi con una serie di limitazioni che, da un lato, hanno genericamente a che fare con carenze di tipo strutturale (12), ma, dall'altro, riguardano più specificamente caratteristiche tipiche del (corretto) funzionamento di qualsiasi tipo di mercato, tra cui l'insufficienza dell'offerta e la scarsa qualità dei prodotti, in realtà spesso associata alla mancanza, o al mancato adeguamento, dei macchinari e, di conseguenza, causa di una rapida obsolescenza dei laboratori inseriti in un contesto organizzativo, quale è quello del carcere, progettato per svolgere un'attività custodiale e non produttiva o imprenditoriale:

“Le Direzioni degli istituti, per poter mantenere un sufficiente livello occupazionale tra la popolazione detenuta, tendono a ridurre l'orario di lavoro e a effettuare turnazioni. La mancanza di commesse ha prodotto un forte calo dell'attività produttiva con il conseguente abbandono di attività prima fiorenti e l'inattività, negli anni, ha comportato il mancato rinnovamento dei macchinari e il mancato adeguamento dei locali e delle attrezzature alla normativa anti-infortunistica” (Palmisano, 2015).

In sintesi, e alla luce dei risultati fin qui conseguiti, l'obiettivo perseguito dal processo di “privatizzazione” del rapporto di lavoro introdotto dalla legge n. 296 del 1993 (13), che ha consentito alle imprese di organizzare e gestire lavorazioni intramurarie (14), per cui “la presenza di imprese esterne permette [...] di ricreare, all'interno degli

istituti penitenziari, le stesse condizioni del mercato del lavoro esterno, preparando i detenuti lavoratori alla complessità del mondo libero e offrendo la possibilità, per chi avesse dato dimostrazione di impegno e capacità, di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo la scarcerazione” (Ministro della Giustizia, 2019, pp. 123-124) sembra essere stato largamente disatteso, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della finalità di reinserimento dei detenuti (15).

2.1. Il lavoro di pubblica utilità nelle tecniche di regolazione.

Come si diceva sopra, il decreto legislativo 124 ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 20 *ter* che disciplina il lavoro di pubblica utilità. In realtà non si tratta di una misura nuova, quanto di una sanzione sostitutiva introdotta negli anni Novanta e che in questo arco temporale è stata applicata in ambiti diversi:

- in sostituzione di una pena prevista per i reati di competenza penale del giudice di pace – tra cui, senza pretese di esaustività, le lesioni personali colpose, gravi o gravissime in casi di circolazione stradale o di infortunio sul lavoro, furto punibile su querela, sottrazione di cose comuni, danneggiamento, introduzione o abbandono di animali – e su richiesta del condannato (16);
- come conversione di una pena pecuniaria per una delle fattispecie di competenza del giudice di pace in caso di insolubilità del condannato e sempre su richiesta di questi (17);
- come modalità di svolgimento del lavoro all'esterno (18);
- come obbligo per il condannato nei cui confronti sia stata sospesa l'esecuzione penale nonché congiuntamente alla pena dell'arresto o

della reclusione domiciliare, ai sensi della legge 67/2014 (19);

- nei casi in cui la violazione del Codice della strada corrisponda ad un delitto colposo (20);
- quando il condannato sia persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope e la violazione rientri tra i casi qualificati dalla legge sugli stupefacenti come “di lieve entità” (21).

Infine, c'è una fattispecie che si distanzia dal modello normativo finora indicato e che contempla l'attivazione della prestazione su richiesta del condannato: il legislatore ha previsto che in caso di condanna per uno dei reati di discriminazione razziale, disciplinati dalla nota Legge Mancino (22), il Tribunale può disporre l'“obbligo” di svolgere un'attività non retribuita per finalità sociali o di pubblica utilità secondo i modi indicati con decreto del Ministero dell'allora Grazia e Giustizia (23). Questo scostamento dallo schema solito della volontarietà può essere inteso come una riaffermazione del proposito politico di stigmatizzare certe condotte perché ritenute particolarmente odiose.

In termini generali, la misura prevede lo svolgimento di un lavoro che non deve in alcun modo rivelarsi lesivo della dignità della persona o impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani e deve essere prestato esclusivamente a titolo gratuito “a favore della collettività” (24) presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.

Lo svolgimento di tale attività è disciplinato da una convenzione che deve essere stipulata dal Ministero della Giustizia, o su sua delega, dai Presidenti dei Tribunali e le amministrazioni ospitanti (25).

L'autorità giudiziaria è quella competente per materia: si può trattare del giudice di condanna o del giudice di pace ovvero, se la richiesta viene fatta da chi ha già cominciato ad eseguire la pena (come nel caso di affidamento in prova o di lavoro all'esterno), il Tribunale di sorveglianza presso la Corte d'Appello territorialmente competente; è con la sentenza di condanna che viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità e il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati. Il dispositivo della convenzione delinea specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e individua i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. Inoltre, sono individuate le modalità di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

Tra le molteplici esperienze di esecuzione di lavori socialmente utili si segnala quella realizzata a Roma e denominata “Mi riscatto per Roma ...” (26). In questo caso la convenzione è stata stipulata tra il Tribunale ordinario di Roma – delegato del Ministero della Giustizia – e il Comune e ripropone fedelmente il modello stabilito nel decreto ministeriale del 2001 (27) riportando le fattispecie su indicate in cui il condannato può fare richiesta di svolgere un lavoro di pubblica utilità, ricordando che le modalità di svolgimento sono stabilite dal giudice nella sentenza di condanna o, nella fase di

esecuzione, dal Tribunale di Sorveglianza, precisando che l'attività, non retribuita e rispettosa della dignità individuale, deve avere finalità di assistenza sociale o volontariato a favore di anziani, minori, stranieri, persona con disabilità, o alcolodipendenti o tossicodipendenti, di protezione civile (soccorso della popolazione in caso di calamità naturali, tutela del patrimonio ambientale e culturale), di manutenzione e decoro di strutture pubbliche (ospedali, case di cura, beni del patrimonio pubblico e demaniale, tranne gli immobili utilizzati dalle forze armate e di polizia). Quindi, il giudice nella sentenza indica l'ente presso cui svolgere la prestazione, proposto dall'interessato tra quelli convenzionati, e ne stabilisce le modalità e i tempi di svolgimento. Tale vicenda è stata presentata dagli organi di stampa nazionale e il referente ministeriale del progetto ha utilizzato espressioni degne di ulteriore considerazione:

“la start up romana ha innescato l'avvio di una *bonifica culturale* [corsivo mio] del carcere con il coinvolgimento attivo della Polizia penitenziaria e ha aperto nuovi spazi al senso di umanità. [...] I detenuti selezionati per questi lavori *si fidano e si affidano* [corsivo mio] agli agenti e questi ultimi, grazie a quella bonifica culturale di cui sopra, divengono i Garanti del rispetto delle regole e dei diritti dei detenuti lavoratori. [...] È nato in questo modo il format “*Mi riscatto per ...*” [corsivo mio], nuovo e moderno esempio di *best practice* [...] che ora anche l'ONU ci invidia” (Lo Cascio, 2019).

La narrazione di questa esperienza utilizza un lessico che denota precise scelte di carattere ideologico: per esempio il “riscatto” rinvia all'idea del pagamento di un “fio” per liberarsi da una colpa. Benché l'approccio non risulti estraneo alla concezione del trattamento penale tuttavia ne rimangono esclusi tutti quei caratteri legati alla

riflessione e alla rielaborazione del proprio vissuto criminale e, viceversa, ne risulta enfatizzata la dimensione risarcitoria. Anche l'uso dell'espressione “bonifica culturale” riecheggia un valore emendativo e di “pulizia” culturale.

Queste spie linguistiche stanno a dimostrare come il solco tra la concezione retributiva e la concezione rieducativa e socializzante della pena sia ancora molto profondo, e come le politiche penitenziarie risultino ancora fortemente sbilanciate in favore della prima, ancora fortemente caratterizzata da istanze di rivendicazione collettiva di giustizia nei confronti del reo (28).

3. La regolazione contrattuale e l'istanza di disciplinamento del “penitenziario”.

Come ho già accennato, nel 2018 è apparsa una nuova edizione di *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario* (Melossi & Pavarini, 2018).

L'opera di Melossi e Pavarini è notoriamente dedicata ad un'analisi dei rapporti tra sistema carcerario e lavoro in Europa e in Italia tra il Cinquecento e il primo Ottocento e negli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento con l'intento di comprendere le ragioni per cui in tutte le società industrialmente sviluppate il carcere assolve essenzialmente una funzione punitiva, inducendo l'opinione pubblica a identificarlo con la pena. Su questa base gli autori intraprendono un'indagine sulle origini dell'istituzione penale e sulla nascita del “penitenziario” come “apparato disciplinare” poco tempo dopo – siamo nel 1977 – la pubblicazione dell'edizione italiana di *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, l'opera di Michel Foucault, incentrata su una concezione della detenzione come elemento di una più ampia tecnologia politica del corpo (Foucault, 1993).

Nella prefazione alla riedizione di *Carcere e fabbrica* Simon osserva che “[E]ntrambi hanno posto l’economia politica e le forme di disuguaglianza e di conflitto rese necessarie dalla produzione economica, alla radice della loro analisi, [...] per rintracciare gli effetti dei meccanismi penali sui soggetti e sui loro corpi” (Simon, 2018, p. 11).

Gli autori sostengono che la tecnica disciplinante del modello produttivo del capitalismo sia alla base del processo di *reformation* che caratterizza l’esecuzione penale e si realizzi attraverso molteplici strategie: la subordinazione a cui il detenuto viene indotto, l’annullamento (sia dal punto di vista materiale che sociale) della sua individualità e, ancora, l’induzione all’obbedienza come tecnica che consente di accedere ad una serie di benefici, tra cui l’abbreviazione della pena (Kalika, 2015; Vianello, 2018). In questo scenario la “misurabilità” della fase esecutiva – ossia un “*quantum* di libertà preventivamente, astrattamente e proporzionalmente determinato” (Melossi & Pavarini, 2018, p. 311) – risulta funzionale alla certezza del diritto ma, dall’altro lato, ne accentua il carattere retributivo che invece dovrebbe risultare ormai superato. La ricostruzione storiografica delle origini del “penitenziario” conferma la necessità di adeguare l’esecuzione penale alla struttura organizzativa delle forme di produzione con l’obiettivo di razionalizzare e contrastare l’indeterminatezza della sanzione: il potere disciplinante nei confronti del reo si realizza nell’attribuzione di compiti e, in ultima analisi, nello svolgimento di un’attività lavorativa che non deve necessariamente essere produttiva, ma certamente deve tenere il detenuto occupato e renderlo accondiscendente nei confronti dell’istituzione (29). La funzione rieducativa diviene il tema centrale, ma quella retributiva rimane sullo sfondo, almeno nella

misura in cui continua a rappresentare la struttura portante della penalità, e non un’istanza meramente strumentale o ideologica:

“Pensiamo [...] che sia teoricamente più convincente quella interpretazione che coglie nel principio di proporzionalità della pena al delitto la traduzione, a livello giuridico-penale, di un tipo di rapporti sociali basati sullo «scambio di equivalenti», cioè sul «valore di scambio». La natura tra «valore-reato» e «valore-pena» e quindi la possibilità logica della loro comparazione, nonché la natura essenzialmente «contrattuale» della pena sono già patrimonio della speculazione borghese-classica” (Melossi, Pavarini, 2018, p. 313).

La durata della privazione della libertà è in qualche modo rapportata all’entità del danno provocato alla collettività: la cosiddetta retribuzione per equivalente è costituita dalla durata della detenzione e dal tempo dedicato ad un’attività lavorativa concepita come uno strumento riparativo, in analogia alla concezione capitalista che individua nel tempo dedicato al lavoro una forma di produzione della ricchezza.

Il contratto, funzionalmente legato alle tecniche di disciplinamento e di induzione all’insubordinazione, rientra nell’apparato tecnico del “penitenziario” (30) e diventa il fondamento di pratiche sociali guidate dalla logica capitalista: “La società che è governata dal capitale è quindi organizzata intorno alla costituzione e al mantenimento della «disciplina», una disciplina che permea di sé tutte le istituzioni sociali fondamentali” (Melossi, 2018, p. 21), ragione per cui il carcere, come le altre istituzioni, vengono chiamate ancillari” alla “fabbrica” (Melossi, 2018, p. 20).

Nonostante le tendenze alla de-istituzionalizzazione e alla de-carcerizzazione che si sono manifestate negli anni successivi alla prima edizione di *Carcere e*

fabbrica e la parallela configurazione di un ordinamento giuridico formalmente egualitario e rappresentativo, i dispositivi del disciplinamento hanno continuato ad essere impiegati: “Lo sviluppo e la generalizzazione dei procedimenti disciplinari hanno costituito l’altro versante, oscuro, di quei processi. La forma giuridica generale [...] era sottesa da meccanismi minuziosi, quotidiani, fisici, da tutti quei sistemi di micropotere, essenzialmente inegualitari e dissimetrici” (Foucault, 1993, pp. 241-242). Il “penitenziario”, fondato su istanze di razionalizzazione e di quantificazione del “tempo carcerario” come valore di scambio per il riscatto sociale, si presenta come “progetto egemonico” e “speranza di liberazione” (Pavarini, 2018, p. 323).

In questi ultimi anni la retorica dell’esecuzione penale indirizzata al “recupero” di soggetti a rischio di emarginazione (31) si è riaffermata con forza: le pratiche disciplinari nei confronti degli *outsiders* (Bauman, 1995) sembrano orientate da una concezione rieducativa che allude ad una “inclusione subordinata”, e ricorrono a narrazioni di opportunità formalmente egualitarie ma sostanzialmente discriminanti: “il nesso tra disciplinamento, obbedienza e inclusione subordinata (sia che ciò avvenga insieme ad una retorica di «riabilitazione» oppure no) sembra quindi costituire la perenne (programmatica) *raison d’être* del carcere” (32).

4. Il lavoro di pubblica utilità nel “penitenziario”: disciplina e controllo.

Le politiche e le pratiche penitenziarie incentrate intorno ai lavori di pubblica utilità svolti dalla popolazione detenuta e la concomitante riproposta di *Carcere e fabbrica* mostrano come la visione per taluni aspetti scontata ed inevitabile del penitenziario come cardine del sistema

sanzionatorio (Garland, 1999) e (unica possibile) risposta istituzionale al comportamento penalmente rilevante del reo non possa dirsi realmente superata, almeno rispetto alle istanze disciplinanti, in tal modo lasciando aperta la questione se la fase dell’esecuzione penale consenta di tracciare obiettivi e caratteri diversi dalla neutralizzazione del condannato (Dolcini, 2018).

Oggi le linee programmatiche tracciate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria individuano nella promozione di attività socialmente utili una “indubbia forza risocializzante” e propongono che queste si svolgano presso le strutture del sistema giudiziario perché queste costituiscono i “primi presidi di ricongiungimento sociale”. Peraltro anche il suggerimento di meccanismi premiali a favore dei detenuti che si rendono disponibili a svolgere lavori di pubblica utilità, suggerito anche nel documento finale degli Stati generali, non è immune da finalità che non sono strettamente legate alla concezione rieducativa della pena: “i detenuti lavoratori si andrebbero affiancare a quelli già impiegati in attività lavorative intramurarie; si otterrebbe una riduzione delle condizioni di sofferenza date dal sovraffollamento; verrebbe prodotto un taglio ai costi sostenuti sino ad ora dagli Uffici giudiziari, anch’essi in affanno per la generalizzata contrazione dei capitoli di bilancio” (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ministero della giustizia, 2018, p. 23).

La convenzione che disciplina il rapporto tra il Ministero della Giustizia e gli enti locali che manifestano disponibilità ad accogliere i detenuti non rappresenta soltanto un *mix* tra retribuzione e proporzionalità, ma realizza quel “valore di scambio” che era già presente nell’analisi di Melossi e Pavarini.

Richiamando l'idea durkheimiana della funzione simbolica della pena rivolta alla coscienza collettiva degli "onesti", si può sostenere che la sua esecuzione sia una "rappresentazione sociale volta a rafforzare la coesione, la solidarietà, la moralità di quella parte di società che non è direttamente oggetto delle istituzioni penali ma che dal dispiego del potere di queste è testimone e spettatrice" (Melossi, 2010, p. 65). Se da una parte emergono eccellenze istituzionali in cui si realizza "l'ideale riabilitativo anche in maniera evoluta, moderna [...] vi è, a dominare nel panorama, la più prosaica normalità, in genere priva di ogni rilevanza sul piano della rappresentazione" (Prina, 2018, p. 66). Quella condizione di normale detenzione, in genere invisibile perché rinchiusa, viene portata fuori in modo che la collettività possa vedere le forme dell'esecuzione e beneficiarne mentre lo Stato conferma la sua forza: il "fuori" che riproduce "il dentro", il lavoro come riparazione del danno collettivo e come riaffermazione della detenzione "perché il carcere è pena per gesti che non andavano compiuti" (Fassone, 2018, p. 210).

Gli attori e le pratiche del sistema penitenziario riflettono in qualche misura la struttura sociale: "ciò che appare in superficie un semplice strumento rivolto ai devianti per permettere al resto della società di vivere senza problemi è, di fatto, un'istituzione che contribuisce a definire la natura delle società, le relazioni che la compongono e i modelli di vita possibili e desiderabili" (Garland, 1999, p. 333).

Note.

(1). A.A.V.V., *Stati generali sull'esecuzione penale. Documento finale*, disponibile alla pagina https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf (ultimo accesso 26 marzo 2019).

¹ A giugno 2018 si è svolto a Roma il "Festival dell'Economia Carceraria", durante il quale sono stati organizzati conferenze e laboratori di idee per presentare pratiche virtuose esistenti negli istituti di pena e per

rimarcare la «forza riabilitativa» (Disponibile alla pagina <http://www.economicarcarceraria.it/il-festival> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(2). A giugno 2018 si è svolto a Roma il "Festival dell'Economia Carceraria", durante il quale sono stati organizzati conferenze e laboratori di idee per presentare pratiche virtuose esistenti negli istituti di pena e per rimarcare la «forza riabilitativa» (Disponibile alla pagina <http://www.economicarcarceraria.it/il-festival> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(3). "Sono risultate assai significative le esperienze di responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, percorsi terapeutici, ecc.)" (Ministro della giustizia, *Sintesi della Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2019*, pp. 130-131, disponibile alla pagina

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/anno_giudiziario_2019_relazione_sintesi.pdf ultimo accesso 26 marzo 2019).

(4). Art. 20 Ord. Penit., disponibile alla pagina <http://www.procuragenerale.trento.it/attachments/article/31/Ordinamento%20penitenziario.pdf> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(5). Legge 12 agosto 1993 n. 296, conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 giugno 1993 n. 187, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/08/12/093G0377/sg> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(6). Le agevolazioni possono consistere nell'azzeramento delle aliquote o nella loro riduzione in misura percentuale, individuata ogni due anni con decreto ministeriale, a seconda che si tratti di detenuti o di soggetti ammessi ad usufruire di misure alternative. Cfr. legge 22 giugno 2000 n. 193, norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, disponibile alla pagina

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/07/13/000G0244/sg> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(7). "I contenuti normativi del rinnovato schema in esame tengono conto della volontà politica, sopravvenuta alla trasmissione del testo [...] e tradotta in pareri contrari circa l'assetto complessivo della riforma. Ciò ha indotto il Governo a elaborare un nuovo testo del decreto legislativo e a trasmetterlo alle Camere così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega". Il passaggio in cui la distanza politica risulta più evidente è quella in cui è rimarcata la decisione di non dare attuazione alla delega nella parte volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi: "Le Camere sono quindi chiamate a pronunciarsi su un testo diverso, nelle opzioni di fondo, rispetto al precedente con conseguente superamento dell'assetto complessivo della riforma reso oggetto dei pareri contrari". *Relazione illustrativa a schema di decreto legislativo* (disponibile alla pagina

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page;jsessionid=kEZYc9MN2Yzllgb3TDSHIEzL?facetNode_1=4_44&facetNode_2=0_10&contentId=SAN90259&previousPage=mg_1_2#rel (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(8). *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g, h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103*, disponibile alla pagina <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/26/250/so/50/sg/pdf> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(9). La lettura del testo normativo lascia emergere anche altre parti su cui il governo ha deciso di non intervenire, pur non avendolo dichiarato espressamente. Ci si riferisce, in particolare modo, al potenziamento del servizio di assistenza

psichiatrica e alla introduzione di misure di tutela del diritto all'affettività.

(10). Interessati da questa novella normativa sono, ad esempio, anche gli individui ricoverati presso le REMS. L'acronimo sta per Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. A partire dal 1° aprile 2015 le misure di sicurezza detentive del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite presso queste nuove strutture residenziali socio sanitarie che gradualmente hanno iniziato ad accogliere i pazienti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le persone raggiunte da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di applicazione di una misura di sicurezza detentiva, alle quali deve essere dedicato un trattamento ed un'assistenza esclusivamente sanitaria a cura del Servizio Sanitario Regionale. Cfr. legge 30 maggio 2014 n. 81, disponibile alla pagina

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/31/14G00093/s>

[g%20](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/31/14G00093/s) (ultimo accesso 26 marzo 2019).

Non è possibile, in questa sede, approfondire le problematiche connesse all'estensione del lavoro di pubblica utilità anche ai ricoverati nelle REMS. Preme, tuttavia, riflettere su due aspetti: da una parte ci si interroga sulla reale praticabilità dell'istituto rispetto alle condizioni di disagio o disturbo di chi è ospitato nelle suddette strutture; dall'altra, paradossalmente, lo svolgimento di lavori socialmente utili potrebbe essere particolarmente adeguato al raggiungimento di un obiettivo di reinserimento nella misura in cui potrebbe esplicitarne la portata risocializzante.

(11). In questo modo si supera la difficoltà di dover stimare di volta in volta la retribuzione che, di fatto, può generare ritardi incomprensibili a chi ne aspetta la liquidazione.

(12). Senza pretese di esaustività, cfr. Associazione Antigone, *XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2018, disponibile alla pagina

<http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/AntigoneXIVrapporto.pdf>

(26 marzo 2019). Una delle questioni più spinose riguarda senza dubbio la condizione di sovraffollamento carcerario. Dopo la sentenza Torreggiani, con cui la Corte EDU ha imposto al governo italiano un termine per individuare rimedi preventivi e compensativi finalizzati a riparare le violazioni "seriali" dell'art. 3 della Convenzione, sono stati emanati due provvedimenti per risolvere la drammatica situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, soprannominati, per queste ragioni "svuota carceri". Si tratta del decreto legge 1° luglio 2013 n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 94

(<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/294840.pdf>, ultimo accesso 26 marzo 2019), e del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10

(<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00190/sg> ultimo accesso 26 marzo 2019). Vanno segnalate alcune

previsioni particolarmente interessanti: la disciplina della custodia cautelare in carcere, la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p., le misure alternative alla detenzione, il rafforzamento della tutela dei diritti del detenuto attraverso l'introduzione di un nuovo reclamo giurisdizionale, il trattamento sanzionatorio per il possesso di droghe "pesanti" e di droghe "leggere" modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2014 n. 32 che comporta la reviviscenza della disciplina precedente, di cui alla cosiddetta legge Iervolino-Vassalli (<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=32> ultimo accesso 26 marzo 2019). Secondo le ultime rilevazioni statistiche del Ministero della Giustizia la presenza di detenuti negli istituti di pena al 28

febbraio 2019 era pari a 60.348 in aumento negli ultimi quattro anni; infatti, al 31 dicembre 2014 la popolazione carceraria ammontava a 53.623; è diminuita l'anno successivo a 52.164 per poi ricominciare a crescere piano piano. Allo stesso tempo, si registra una flessione dei tassi di criminalità: i dati elaborati dal "Sole 24Ore" e forniti dal Ministero dell'Interno rilevano una diminuzione dei tassi di criminalità del 2,3% per l'anno 2017, in linea con le flessioni degli anni precedenti. Va precisato che tali informazioni riguardano soltanto i reati per cui è stata avanzata denuncia davanti alla Polizia; rimane, pertanto, ignota la quantità di reati commessi e non denunciati. (Cfr. <https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-19/criminalita-testa-milano-e-rimini-allarme-violenze-sessuali-e-incendi-171939.shtml?uuid=AEU2OJSG> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(13). Legge 12 agosto 1993 n. 296, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri, disponibile alla pagina <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/08/12/093G0377/s> [g:jsessionid=nVSnsXgPFPcNDu-6eUwbfw .ntc-as2-guri2a](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/08/12/093G0377/s) (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(14). Nella già citata relazione ministeriale si legge che al 30 giugno 2018 i detenuti ammessi al lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sono 15.643 e quelli alle dipendenze di imprese e cooperative ammontano a 2.293, di questi 877 sono impegnati all'interno degli istituti, 757 sono ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 Ord. Penit. (Ministero Giustizia, 2019, p. 125).

(15). "Attualmente lavorazioni gestite da terzi all'interno degli istituti penitenziari sono presenti su quasi tutto il territorio nazionale (oltre 140 tra imprese e cooperative presenti in 59 istituti penitenziari). Il lavoro all'interno degli istituti penitenziari spesso non è conveniente per gli imprenditori esterni che utilizzano le officine penitenziarie per le proprie attività di produzione. L'incidenza negativa che ha sulla produttività il forzato assoggettamento dei tempi e dei ritmi delle attività alle esigenze di una comunità disciplinata da regole tassative e da prassi poco inclini alla flessibilità, e le incertezze sui tempi di consegna hanno fatto sì che si impoverissero le richieste di lavoro dall'esterno. Per come sono organizzate le cose le lavorazioni penitenziarie spesso non possono concorrere sul mercato libero offrendo all'esterno i propri manufatti e il mondo imprenditoriale è poco interessato ad investire all'interno del carcere" (Palmisano, 2015).

(16). Cfr. artt. 52 e 54 Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, contenente disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468 (disponibile alla pagina https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-10-06&atto.codiceRedazionale=000G0324&elenco30giorni=falso e ultimo accesso 26 marzo 2019).

(17). Cfr. art. 55 Decreto legislativo n. 2000/274 cit.

(18). Decreto Legge 1° luglio 2013 n. 78, *Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, disponibile alla pagina <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/02/13G00119/s> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(19). Legge 28 aprile 2014 n. 67, *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, disponibile alla pagina <http://www.normattiva.it/uri->

[res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28:67](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28:67) (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(20). Decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285, *Nuovo codice della strada*, disponibile alla pagina <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30:285!vig> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(21). Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*, disponibile alla pagina <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09:309> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(22). Legge 13 ottobre 1975 n. 654, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (disponibile alla pagina https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-12-23&atto.codiceRedazionale=075U0654&elenco30giorni=falso ultimo accesso 26 marzo 2019).

(23). Art. 1 comma 1 ter, Legge 25 giugno 1993 n. 205, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/06/26/093G0275/sg> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(24). Il concetto di «collettività» è stato precisato nel 2001 dal Ministro della giustizia il quale ne ha indicato beneficiari, prestazioni ed ambiti di riferimento: organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuati o extracomunitari; nell'ambito di interventi di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni a tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali; attività di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico (giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia); infine, altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. Cfr. Decreto Ministro della giustizia del 26 marzo 2001, *Norme per la determinazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000* disponibile alla pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=3_1_6&facetNode_3=0_2_2_7&facetNode_2=0_2_2&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC752590 (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(25). Cfr. Decreto Ministro della giustizia del 26 marzo 2001, *cit.*

(26). L'esperienza romana ha coinvolto "Roma Capitale" del dipartimento delle politiche sociali del Comune di Roma e il Ministero della giustizia è stata seguita da altre realtà territoriali che hanno replicato il progetto in "Mi riscatto per Milano", "Mi riscatto per Palermo", "Mi riscatto per Napoli", "Mi riscatto per Torino", mentre altri comuni stanno manifestando la loro volontà di aderire a tale modello.

(27). Cfr. nota n. 24 ivi.

(28). Come ha osservato Gherardo Colombo, responsabile del Fondo per rimborso spese a favore dei detenuti impiegati in lavori di pubblica utilità della Cassa delle Ammende: "Ci sarebbe molto da fare perché la rieducazione diventi parte integrante della pena. [...] La causa è anche culturale: esiste una forte tendenza a ritenere che la pena debba essere retribuzione del male con il male" (Giuffrida, 2019).

(29). "Il momento retributivo della pena [...] manterrebbe così una natura «subordinata» a quella egemonica che a sua volta verrebbe a trovare nel modello disciplinare del penitenziario la propria realizzazione. [...] La rilevata «contraddizione» tra *reformation* e *retribution* risulterebbe, quindi, «apparente» dopo aver svilito, a livello strumentale e subordinato, il secondo dei termini" (Melossi D. & Pavarini, 2018, p. 313).

(30). "La forma giuridica generale che garantisce un sistema di diritti egualitari viene neutralizzata da uno spesso reticolato di poteri non egualitari, capaci di riproporre quelle disimmietrie politico-socio-economiche negatrici degli stessi rapporti formalmente paritetici sorti dalla natura (contrattuale) del diritto" (Foucault, 1993, pp. 315-316).

(31). A questa tendenza si accompagnano discorsi di prevedibilità e di calcolabilità del crimine. Non è possibile in questa sede approfondire tale problematica, ma va detto che la maggior parte della comunità scientifica converge sull'idea che la propensione all'individualismo possa spiegare le politiche contemporanee in materia di sicurezza: la definizione dell'altro come diverso da sé, ne favorisce una ferma neutralizzazione nella misura in cui nell'altro si individua il nemico. Ciò produce un duplice effetto: uno di condivisione del potere repressivo e disciplinante che non spetta più solo alla autorità pubblica ma anche ai singoli cittadini, vittime potenziali, che devono evitare situazioni di rischio e adottare stili di vita diversi; l'altro di sostegno a valutazioni di tipo statistico ed attuariale. A questo proposito, si vedano, a mero titolo esemplificativo: Baratta, 1997; Curi & Palombarini, 2002; Peeters & Schuilenburg, 2018); Pitch, 2006; Smith & O' Malley, 2017..

(32). Scrive ancora Melossi: "Le carceri, con le loro monumentali porte d'ingresso che conducono dalla sfera astratta dell'eguaglianza dei diritti a quella più concreta della disciplina e della subordinazione, sembrano erigersi orgogliose come sempre, occupate nella loro programmatica funzione di trasformazione sociale di *outsiders* di tutte le qualità, provenienze e colori, in una sorta di «colonizzazione interna»" (Melossi, 2018, pp. 32-33).

Bibliografia.

- A.A.V.V., *Stati generali sull'esecuzione penale. Documento finale*, (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf).
- Associazione Antigone, *XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2018, (<http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/AntigoneXIVrapporto.pdf>).
- Baratta A., "Politica criminal: entre la politica de seguridad y la politica social", in Caranza E. (a cura di), *Delito y seguridad de los habitantes*, San José de Costa Rica, Siglo XXI, 1997, pp. 85-95.

- Bauman Z., “Making and Unmaking of Strangers”, in *Thesis Eleven*, 43, 1, 1995, pp. 1-16.
- Bortolato M., “Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018”, in *Questione giustizia*, n. 3/2018, pp. 119-128
(http://www.ristretti.it/commenti/2018/dicembre/pdf3/questione_justizia.pdf).
- CENSIS, *52° rapporto sulla situazione sociale del paese 2018*, Franco Angeli, Roma, 2018.
- Chiricos T., Delone M., “Labor Surplus and Punishment: A Review and Assessment of Theory and Evidence”, in *Social Problems*, vol. 39, n. 4, 1992, pp. 421-433.
- Curi U., Palombarini G. (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Editore, Roma, 2002.
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia, *Linee programmatiche*, 5 dicembre 2018
(http://www.ristretti.it/commenti/2018/dicembre/pdf2/circolare_dap.pdf).
- Dolcini E., “Carcere, problemi vecchi e nuovi. Se uno cade e si sbuccia il ginocchio”, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, pp. 1-7
(<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6181-dolcini2018a.pdf>).
- Fassone E., *Fine pena: ora*, Sellerio editore, Palermo, 2018.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993 (Ed. orig.: *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Edition Gallimard, Paris, 1975, traduzione italiana a cura di Tarchetti A.).
- Garland D., *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, 1999 (Ed. Orig.: *Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory*, Oxford University Press, Oxford, 1990, traduzione italiana a cura di Ceretti A. e Gibellini F.).
- Giuffrida S., “Intervista a Gherardo Colombo: un rimborso spese ai detenuti impiegati per strade e verde”, *La Repubblica*, 13 febbraio 2019 (<https://retelicivica romana.wordpress.com/tag/interviste/>).
- Ignatieff M., *Le origini del sistema penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale 1750-1850*, Arnoldo Mondadori, Milano, 1982 (titolo originale: *A Just Measure of Pain. The Penitentiary in the Industrial Revolution: 1750-1850*, MacMillan, London, 1978).
- Jankovic I., “Labor Market and Imprisonment”, in *Crime and Social Justice*, vol. 8, 1977, pp. 17-31.
- Kalica E., “Le travail prisonisé: Le point de vue des détenus”, in *Déviance et société*, 39, 2, 2015, pp. 189-207.
- Lo Cascio V., “Detenuti e lavori di pubblica utilità: ciò che è stato fatto e ciò che c'è da fare”, *Giustizia newsonline.it*, 23 gennaio 2019 (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_pag_e).
- Melossi D., “Carcere e fabbrica quarant'anni dopo: penalità e critica dell'economia politica tra Marx e Foucault”, in Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 15-33.
- Melossi D., “Il diritto della canaglia: teoria del ciclo, migrazioni e diritto”, in *Studi sulla questione criminale*, 2010, 2, pp. 51-73.
- Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018 (II ediz.).
- Ministro della Giustizia, *Sintesi della Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2019*
(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_7.page).
- Palmisano R., *Lavoro e formazione*, luglio 2015 (https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12&contentId=SPS1181673).
- Pavarini M., “Capire la penalità”, in Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018 (II ediz.), pp. 321-333.
- Peeters R. & Schuilenburg M., “Machine Justice: Governing Security Through the Bureaucracy of Algorithms”, in *Information Polity*, 23, 2018, pp. 267-280.
- Pitch T., “Prevenzione e controllo sociale, autogoverno ed esclusione”, in Febbrajo A., La Spina A., Raiteri M. (a cura di), *Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 483-503.
- “Più fondi e 1.300 nuovi agenti. Così cambiamo il sistema penitenziario”, *Il Messaggero* 17 dicembre 2018
(https://www.ilmessaggero.it/italia/il_ministro_bonafede_piu_fondi_e_1_300_nuovi_agenti_cosi_cambiamo_le_carceri-4178642.html).
- Prina F., “Il penitenziario come campo di osservazione privilegiato”, in Pennisi C., Prina F., Quiroz Vitale M. A., Raiteri M. (a cura di), *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2018, pp. 51-67.
- Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna, 1978 (ed. orig.: *Punishment and Social Structure*, Russell and Russell, New York, 1939).

- Simon J., “Prefazione”, in Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 9-14.
- Smith G.J.D. & O’ Malley P., “Driving Politics: Data-driven Governance and Resistance”, in *The British Journal of Criminology*, 57, 2, 2017, pp. 275-298.
- Tarello G., *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, il Mulino, Bologna, 1998.
- Vianello F., “Centralità e ambiguità del lavoro in carcere”, Kalica E. e Santorso S. (a cura di), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombrecorte, Verona, 2018, pp. 111-130.
- Vianello F., *Sociologia del penitenziario*, Carocci Editore, Roma, 2018, II edizione.
- Wrigley E. A., *La rivoluzione industriale in Inghilterra*, il Mulino, Bologna, 1992, trad. it. (Ed. Orig.: *Continuity, Change and Chance. The Character of the Industrial Revolution*, Cambridge University Press, 1988).

Sitografia.

- <http://www.economicarcarceraria.it/>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/>
- <https://www.giustizia.it/giustizia/>